

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2015, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze. (All. parere Collegio dei Revisori dei Conti e deliberazione n. 308 dell'11 maggio 2015)

L'anno duemilaquindici il giorno 5 del mese di agosto, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

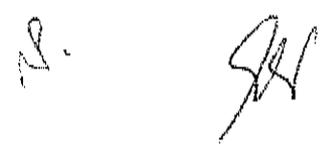
Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoclenati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

- 1) **ADDIO GENNARO**
- 2) **ATTANASIO CARMINE**
- 3) **BEATRICE AMALIA**
- 4) **BORRIELLO ANTONIO**
- 5) **CAIAZZO TERESA**
- 6) **CAPASSO ELPIDIO**
- 7) **CASTIELLO GENNARO**
- 8) **COCCIA ELENA**
- 9) **CROCETTA ANTONIO**
- 10) **ESPOSITO ANIELLO**
- 11) **ESPOSITO GENNARO**
- 12) **ESPOSITO LUIGI**
- 13) **FELLICO ANTONIO**
- 14) **FIOLA CIRO**
- 15) **FORMISANO GIOVANNI**
- 16) **FREZZA FULVIO**
- 17) **GALLOTTO VINCENZO**
- 18) **GRIMALDI AMODIO**
- 19) **GUANGI SALVATORE**
- 20) **IANNELLO CARLO**
- 21) **IZZI ELIO**
- 22) **LANZOTTI STANISLAO**
- 23) **LEBRO DAVID**
- 24) **LETTIERI GIOVANNI**

P		
P	25) LORENZI MARIA	P
Assente	26) LUONGO ANTONIO	P
P	27) MADONNA SALVATORE	Assente
Assente	28) MANSUETO MARCO	Assente
P	29) MARINO SIMONETTA	P
P	30) MAURINO ARNALDO	P
P	31) MOLISSO SIMONA	Assente
P	32) MORETTO VINCENZO	P
P	33) MUNDO GABRIELE	Assente
Assente	34) NONNO MARCO	P
Assente	35) PACE SALVATORE	Assente
P	36) PALMIERI DOMENICO	Assente
P	37) PARISI SALVATORE	P
p	38) PASQUINO RAIMONDO	P
P	39) RINALDI PIETRO	Assente
P	40) RUSSO MARCO	P
Assente	41) SANTORO ANDREA	P
P	42) SCHIANO CARMINE	P
P	43) SGAMBATI CARMINE	P
Assente	44) TRONCONE GAETANO	P
P	45) VARRIALE VINCENZO	P
Assente	46) VASQUEZ VITTORIO	Assente
P	47) VERNETTI FRANCESCO	p
Assente	48) ZIMBALDI LUIGI	P



Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. G. Virtuoso

E' presente in Aula il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale- Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI) Dott ssa M.R. Bencivenga per l'attività di supporto tecnico a riscontro della nota PG 621282 del 30/07/2015

Il Presidente : pongo all'attenzione dell'Aula la deliberazione n.308 dell'11/05/2015 avente ad oggetto : Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2015, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio, che ha rinviato in Consiglio l'espressione del parere, alla Commissione Trasparenza ed al Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole.

Il provvedimento è stato inviato, altresì, a tutte le Municipalità, di cui la 2^a e la 6^a hanno espresso parere favorevole, la 7^a e la 4^a Municipalità non hanno espresso parere per mancanza dei tempi tecnici necessari, la 3^a e la 9 e la 10^a Municipalità hanno espresso parere contrario.

L'Assessore Palma illustra il provvedimento,

Il Consigliere Moretto preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti al fine di chiedere agevolazioni per alcune categorie, tra cui le famiglie numerose e quelle con portatori di handicap.

Il Consigliere Borriello A. ricorda che in una precedente manovra finanziaria era stato votato un emendamento a firma sua e del Consigliere Palmieri che prevedeva agevolazioni per coloro che risultano iscritti al registro delle unioni civili, chiede se detta agevolazione è stata mantenuta in essere.

L'Assessore Palma risponde positivamente.

Il Presidente pone all'attenzione dell'Aula il primo emendamento, a firma del Consigliere Fellico, sul quale il Dirigente ha espresso parere negativo.

Il Consigliere Fellico lo ritira.

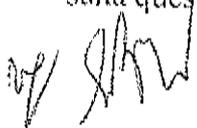
Esce il Consigliere Borriello(Presenti 33)

Il Presidente passa al secondo emendamento a firma del Consigliere Moretto, sul quale, parimenti, il Dirigente ha espresso parere negativo.

Il Consigliere Moretto rileva che su tutti gli emendamenti è stato apposto parere negativo, tranne l'ultimo che costituisce una semplice correzione di date per l'approvazione della delibera di bilancio, chiede se c'è una volontà politica di accogliere queste agevolazioni per alcune categorie e di reperire risorse.

L'Assessore Palma ricorda che un'agevolazione indifferenziata non è consentita dalle norme vigenti, che obbligano il Comune a porre le tariffe al massimo, senza considerare che l'impatto sul bilancio, con un ammanco di decine di milioni di euro che sarebbe insostenibile.

Il Consigliere Nonno concorda con il Consigliere Moretto sulla necessità di aprire un confronto sulla questione delle categorie interessate alle agevolazioni.





ORIGINAL

Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione
Direzione Servizi Finanziari
Servizio Fiscalità Locale - Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI)

Proposta di delibera prot. n° 11 del 23/04/2015

24 APR. 2015
10 339

Categoria Classe Fascicolo

proposta al Consiglio Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 308

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) da applicarsi per l'anno 2015, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Il giorno 11 MAG. 2015, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 7 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de *MAGISTRIS*

P

ASSESSORI:

Tommaso *SODANO*

P

Mario *CALABRESE*

P

Alessandra *CLEMENTE*

P

Gaetano *DANIELE*

P

Alessandro *FUCITO*

P

Roberta *GAETA*

ASSENTE

~~Francesco *MCVETANO*~~

Salvatore *PALMA*

—

Annamaria *PALMIERI*

P

Enrico *PANINI*

ASSENTE

Carmino *PISCOPO*

ASSENTE

Ciro *BORRIELLO*

ASSENTE

ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: D.R. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore PALMA

2

Premesso che, con l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale propria (IMU):

Che, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012;

Che, in virtù dell'articolo 13 – comma 13 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che richiama l'articolo 14 – comma 6 – della legge n° 23/2011, che a sua volta richiama l'articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al 31 maggio 2015;

Che, ai sensi dell'articolo 13 – comma 6 – del citato decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, la competenza in materia di determinazione delle aliquote IMU è attribuita al Consiglio Comunale;

Che il citato articolo 13 – comma 6 – stabilisce l'aliquota di base dell'imposta nella misura del 7,6 per mille;

Che il Comune può modificare in aumento fino al 10,6 per mille, o in diminuzione fino al 4,6 per mille;

Che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze;

Che il Comune può modificare l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze, in aumento fino al 6 per mille, o in diminuzione fino al 2 per mille;

Che, ai sensi del successivo comma 10 del citato articolo 13, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 o A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Che il medesimo comma 10 precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

IL SEGRETARIO GENERALE

[Firma]

Che, a mente del medesimo comma 10, il Comune può elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Che in virtù del medesimo comma 10 la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari;

Preso atto che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n° 147, l'IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle pertinenze delle medesime;

Che, ai sensi del medesimo comma 2, il Comune può considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, ovvero da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

Che, ai sensi del medesimo comma 2, il Comune può considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, purché l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente € 500 oppure solo nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui;

Che, ai sensi del medesimo comma 2, l'IMU non si applica: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n°139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato che nel Comune di Napoli permangono gravi tensioni abitative, che richiedono interventi volti ad incentivare le locazioni, a titolo di abitazione principale, degli alloggi, in particolare quelle a favore delle giovani coppie;

Che ai sensi l'articolo 2 – comma 4 – della legge 9 dicembre 1998 n° 431, e sue successive integrazioni e modificazioni, possono essere stipulati contratti di locazione sulla base di appositi accordi definiti, in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo;

Preso atto che, in data 10 novembre 2003, è stato sottoscritto tra le associazioni della proprietà edilizia (A.P.E. Napoli, A.S.P.P.I., A.P.P.C. e U.P.P.I.) e le associazioni sindacali dei conduttori (S.U.N.I.A. – Federazione Provinciale di Napoli, S.I.C.E.T. – Provincia di Napoli, U.N.I.A.T. – Federazione della Provincia di Napoli e ASSOCASA) l'Accordo per il Territorio

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

del Comune di Napoli, finalizzato alla determinazione di contratti di locazione agevolati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998 n° 431;

Che il medesimo articolo 2 – comma 4 – della citata legge n° 431/1998 consentiva ai comuni, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, anche derogando al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente;

Considerato che anche il comma 7 del citato articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, riconosce ai comuni, in materia di Imposta Municipale propria (IMU), la facoltà di stabilire che un'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili;

Che il comma 9 del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, prevede espressamente la possibilità, per i comuni, di deliberare, in materia di Imposta Municipale propria (IMU), un'aliquota ridotta per gli immobili locati;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della politica della casa perseguita dall'Ente, incentivare la stipula di contratti di locazione conformi ai contratti-tipo definiti dall'Accordo Territoriale innanzi detto, ed in particolare quelli a favore di giovani coppie;

Ritenuto, pertanto, opportuno deliberare, per l'anno d'imposta in oggetto, un'aliquota dell'Imposta Municipale propria (IMU) agevolata, per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite dall'Accordo medesimo, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo, intervenuto tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni sindacali dei conduttori, ed un'aliquota ancora più favorevole per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" alle condizioni stabilite dal citato Accordo, ovvero da un eventuale successivo nuovo Accordo;

Visto che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2014 n° 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n° 164, il Comune può deliberare un'aliquota ridotta dell'IMU propria per gli immobili dati in locazione e per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono la riduzione del canone di locazione;

Ritenuto opportuno, per le stesse motivazioni di cui sopra, deliberare un'aliquota ridotta per le fattispecie indicate al precedente capoverso;

Considerato che la grave crisi economica che ha investito il Paese negli ultimi anni ha particolarmente inciso in modo negativo sulle attività commerciali, e che, pertanto, necessita adottare ogni legittima strategia incentivante le predette attività;

Ritenuto, pertanto, opportuno deliberare un'aliquota ridotta per gli immobili di categoria C1 dati in locazione e per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono la riduzione del canone di locazione;

Considerato che, il comma 380 – lettera a) – dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), abroga il comma 11 dell'articolo 13 del citato decreto n°

201/2011, con il quale era riservata allo Stato la metà del gettito, calcolato sull'aliquota di base, proveniente dagli immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze:

Che, la successiva lettera f) del medesimo comma 380, dispone la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille;

Che, la lettera g) del citato comma 380, dispone che i Comuni possono aumentare fino al 10,6 per mille l'aliquota prevista per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che le notorie difficoltà finanziarie – che hanno indotto l'Ente ad accedere alle procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge n° 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213/2012 – in uno al perdurare delle riduzioni dei trasferimenti erariali, rendono necessario, all'Amministrazione, deliberare, per il 2014, le aliquote IMU al livello massimo per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

Letto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n° 228 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

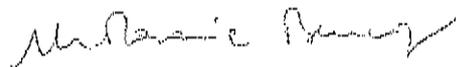
Vista la legge 27 dicembre 2013 n° 147 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente

(dott.ssa M. R. Bencivenga)

CON VOTI UNANIMI



DELIBERA

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendesi integralmente trascritto:

- 1) **Prendere atto** che l'imposta municipale propria (IMU) non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi, nonché alle pertinenze delle stesse;
- 2) **Prendere atto**, altresì, che l'imposta municipale propria (IMU) non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

M. R. Bencivenga

- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1. del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 3) **Stabilire** che, in virtù all'articolo 13 – comma 2 – del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214 e successive modificazioni ed integrazioni, l'imposta municipale propria (IMU) non si applica:
- a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari;
- b) ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
- c) all'unità immobiliare, concessa in comodato (regolarmente registrato) dal soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, purché il nucleo familiare del comodatario abbia un ISEE non superiore a € 15.000 annui;
- 4) **Determinare** le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU), da applicarsi per l'anno di imposta 2015.
- a) Aliquota ordinaria del 10,6 per mille;
- b) Aliquota del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di categoria catastale A1, A8 o A9, del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare, e relative pertinenze;
- c) Aliquota dell'8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;
- d) Aliquota del 6,6 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" con contratto conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo;
- e) Aliquota dell'8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n° 133/14, la riduzione, di almeno il 15%, del canone di locazione. L'aliquota ridotta si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra;
- f) Aliquota dell'8 per mille per gli immobili di categoria catastale C1 locati per attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n° 133/14, la

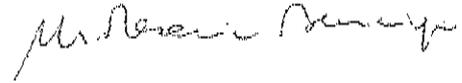
  6

riduzione, di almeno il 20%, del canone di locazione. L'aliquota ridotta si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra;

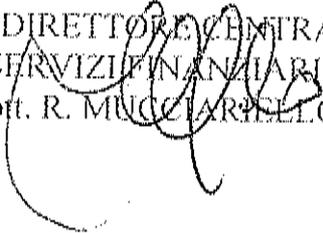
- g) Aliquota del 3 per mille – il cui gettito è di competenza del Comune – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; resta, inoltre, confermata, l'aliquota standard del 7,6 per mille prevista per i medesimi immobili e il cui gettito è riservato allo Stato;
- 5) **Determinare** in € 200,00, la detrazione di cui all'articolo 13 – comma 10 – del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare;
- 6) **Prendere** atto che, in virtù del citato comma 10, la medesima detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- 7) **Subordinare** il riconoscimento delle aliquote agevolate di cui alle lettere c), d), e) e f) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Fiscalità Locale / Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI)), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante i requisiti richiesti;
- 8) **Precisare** che per "giovane coppia" si intendono:
- coniugi che, al 31 dicembre 2014, non hanno compiuto i 35 anni di età e che hanno contratto matrimonio non prima del 1° gennaio 2011,
 - coppie iscritte nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Napoli che, al 31 dicembre 2014, non hanno compiuto i 35 anni di età e che risultano anagraficamente conviventi dal 1° gennaio 2011 in poi;
- 9) **Subordinare** il riconoscimento dell'esenzione dal tributo per gli immobili di cui alla lettera c) del punto 3 della parte dispositiva, alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari – Servizio Fiscalità Locale / Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI)), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta concessa in comodato (regolarmente registrato), a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano come abitazione principale, purché il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
- 10) **Precisare** che l'equiparazione di cui al precedente punto 9 decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato;
- 11) **Precisare**, altresì, che in caso di più unità immobiliari, concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui ai punti precedenti può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 12) **Precisare**, inoltre, che l'omissione ovvero infedeltà delle dichiarazioni di cui ai punti 7 e 9 della parte dispositiva comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

13) Disporre, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

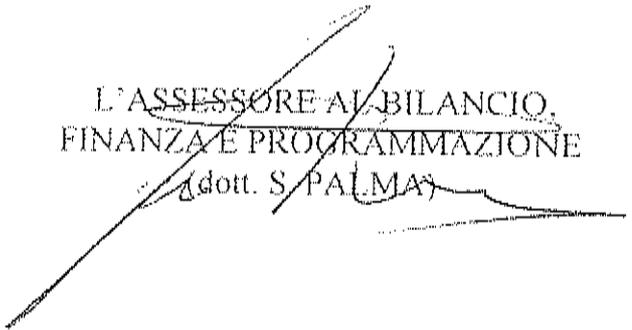
IL DIRIGENTE
(dott.ssa M. R. BENCIVENGA)



VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
(dott. R. MUCCIARIELLO)



L'ASSESSORE AL BILANCIO,
FINANZA E PROGRAMMAZIONE
(dott. S. PALMA)



Letto confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

3

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 24 DEL 23/04/2015 AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2015, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.**

Il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale – Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio IC1), esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

M. Rosaria Bruni

Pervenuta in Ragioneria Generale il 24 APR. 2015 Prot. 1W 339

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V. parere allegato

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez..... Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200..... che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

10

Napoli li, 24/04/2015

Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000- Delibera di proposta al Consiglio del Servizio Fiscalità locale – Gestione IUC (IMU e TASI , stralcio TARI) prot. n.12 del 22/04/2015 - Prot. IW 339 del 24/10/2015.

Letto l'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Visto il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo 267/2000 approvato con deliberazione n. 3 del 28/01/2013, aggiornato ai sensi dell'art. 1 comma 15 del Decreto Legge 35/2013 convertito dalla legge 64/2013 e definitivamente approvato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti in data 9.07.2014

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 16.01.2015 inerente l'assunzione di impegni di spesa nell'esercizio provvisorio 2015

Considerato che l'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'Imposta Municipale propria (IMU), la cui applicazione è stata anticipata all'anno 2012 con decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 214 del 22.12.2011

Con la presente proposta si determinano le aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2015, fissate al livello massimo per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e per gli immobili diversi dall'abitazione principale, atteso il ricorso dell'Ente al Piano di Riequilibrio finanziario, la detrazione da applicarsi all'abitazione principale e le aliquote agevolate, subordinate alla presentazione di apposita dichiarazione, presso il competente Servizio Finanziario, entro il 30 giugno.

Si evidenzia che secondo quanto previsto dal comma 8) dell'art. 27 della legge 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali di approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione, differito con il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 al 31 maggio 2015.

Letto il parere di regolarità tecnica favorevole del Dirigente del Servizio.

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole .

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Il Ragioniere Generale
don. Raffaele Mucciariello

Osservazioni del Segretario Generale

11

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio comunale di prendere atto del campo di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dei casi di esclusione nonché di determinarne le aliquote per l'anno 2015.

Letto il parere di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio proponente in termini di "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "[...] Si evidenzia che secondo quanto previsto dal comma 8) dell'art. 27 della legge 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali di approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione, differito con il decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015 al 31 maggio 2015. Letto il parere di regolarità tecnica favorevole del Dirigente del Servizio. Si esprime parere di regolarità contabile favorevole."

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali". Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Preso atto delle dichiarazioni riportate nella parte narrativa, redatta dalla dirigenza competente, con attestazione di responsabilità.

Si richiamano:

- il comma 16 dell'art. 53 della L. 388/2000, in cui si prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...] e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, in cui si stabilisce il differimento al 30 luglio del termine di approvazione del bilancio degli enti locali;
- l'art. 1 della L. 147/2013, in cui si dispone quanto segue:
 - comma 639: "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che

- dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;
- comma 640: “L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.”;
 - comma 677: “Il comune [...] può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. [...]”;
 - l'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, in cui, nell'individuare le fattispecie per le quali il tributo non trova applicazione, si prevede, in particolare che “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.”;
 - l'art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000, in cui si prevede, per gli enti che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che “Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente [...]”; si richiama, pertanto, l'attenzione sull'opportunità di adottare regole ispirate e criteri di rigore e prudenza, pur nell'ambito degli spazi riservati alla autonomia degli enti locali in tale materia.

Con il provvedimento in oggetto si intende altresì approvare forme di agevolazione e di esenzione per alcuni soggetti passivi; sul punto rileva la competenza dirigenziale circa le valutazioni in ordine sia alla conformità di tali misure alle disposizioni legislative e regolamentari in materia che alla compatibilità delle stesse con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. In proposito, si ricorda che nell'ambito del Piano di riequilibrio approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2013 era stato previsto un gettito IMU per l'anno 2015 pari a 363.800.000,00 e che, comunque, nel Piano di riequilibrio come modificato, da ultimo, con deliberazione di C.C. n. 84/2014 è previsto per il 2015 un gettito derivante da tributi locali pari a € 887.000.000,00.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 49 del TUEL, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Segretario Generale

Il Sindaco

13

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 308 del 11/5/2015 composta da n. 13 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine....., separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 11-6-15 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

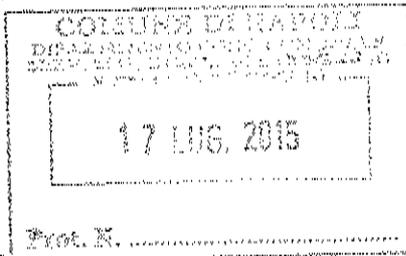
La presente copia, composta da n. 13 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 308 del 11-5-15
Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

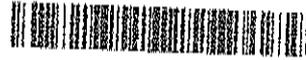
(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



del re Salzano
[Handwritten signature]

COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori

COMUNE DI NAPOLI
Prot. 2015. 0584639 17/07/2015
Mitt. Collegio Revisori dei Conti
Rsa Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi



Alla Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari
Al sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
Al sig. Sindaco
Al sig. Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione
Al sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. *Deliberazione di G.C., n. 308 del 11/05/2015* avente ad oggetto "Proposta al Consiglio di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), da applicarsi per l'anno di imposta 2015, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze".

Si trasmette, in allegato, copia del parere del Collegio dei Revisori relativo alla delibera in oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe SCALA
[Handwritten signature]



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 16/07/2015

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 308 del 11 maggio 2015 – Proposta al Consiglio di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), da applicarsi per l'anno di imposta 2015, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 12:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio Luciano	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

riscontrato l'art.1, della Legge 147/2013 in cui si dispone:

- comma 639, istituita dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- riscontrato ancora il comma 640 dell'appena sopra citata Legge con il quale si dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- riscontrato ancora il comma 677 sempre della sopra citata Legge che consente al Comune la determinazione dell'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non sia superiore all'aliquota massima fissata per l'IMU pari al 10,60 per mille.
- visto il parere di regolarità tecnica in termini di "favorevole" del dirigente del Servizio proponente;
- visto il parere di regolarità contabile del Ragioniere generale in termini di "favorevole";
- lette le osservazioni del Segretario generale;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

CONSIDERATO CHE

- il comma 16 dell'art. 53 della Legge 388/2000 in cui si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito, entro la data fissata, da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, è stato disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte degli enti locali, già differito al 31 maggio 2015, è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015.
- che, riferito all'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge 214/2011 in cui, nell'individuare le fattispecie nelle quali il tributo non trova applicazione, stabilisce in particolare che *"a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente, adibita ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata o in comodato d'uso"*;

TENUTO CONTO CHE

-viene stabilito al punto 4 della proposta di Deliberazione, commi e) ed f), quanto segue:

- lettera e), *"Aliquota 8 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, per i quali è stato registrato l'atto per il quale le parti dispongono, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 133/14, la riduzione di almeno il 15% del canone di locazione. L'aliquota ridotta si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra"*;
- lettera f) *"Aliquota del'8 per mille per gli immobili di categoria catastale C1 locati per attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 133/14, la riduzione di almeno il 20% del canone di locazione. L'aliquota ridotta si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra"*.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

TUTTO CIO' ESAMINATO, RICONTRATO ED APPROFONDITO

il Collegio dei Revisori dei Conti non rilevando particolari modificazioni alla determinazione dell'aliquota IMU, esprime per quanto di competenza parere "favorevole" all'approvazione della determinazione dell' aliquota IMU (Imposta Municipale Propria), da applicarsi per l'anno 2015, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, assolvendo con il rilascio del presente parere anche all'obbligo di cui all'art. 239 del TUEL.

Napoli, li 16/07/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Consigliere Moretto, pur comprendendo le ragioni dell'Assessore Palma, afferma che la questione non è solo di risorse finanziarie, si tratta di una sensibilità politica.

Entra in Aula il Consigliere Fiola ed esce il consigliere Attanasio (Presenti 33)

L'Assessore Palma ricorda che non stiamo parlando della prima casa, bisognerebbe in ogni caso quantificare l'impatto degli emendamenti proposti sul bilancio.

Il Presidente Pasquino invita l'Assessore Palma a fare una verifica sulla possibilità, in futuro, di estendere queste agevolazioni.

L'Assessore Palma accoglie la richiesta ed **il Consigliere Moretto** ritira gli emendamenti dal numero 2 al numero 9, mentre l'emendamento n. 10 viene dichiarato superato.

Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere ha chiesto la parola, pone in votazione la deliberazione n.308 dell'11/05/2015 ed, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza in Aula di n 33 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio dell'atto, a maggioranza, con il voto contrario dei Consiglieri Moretto, Mundo, Schiano,Guangi, Esposito L, Nonno e Fiola e con l'astensione del Consigliere Castiello

Delibera

L'approvazione della deliberazione n. 308 dell'11/05/2015 avente ad oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) da applicarsi per l'anno 2015, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare per l'urgenza immediatamente esecutiva la deliberazione adottata.

In base all'esito della votazione, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha votato all'unanimità , ai sensi dell'articolo 4 comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione teste' adottata

Si allega quale parte integrante del presente provvedimento parere del Collegio dei Revisori dei Conti, la deliberazione n. 308 dell' 11/05/2015, composta da n. 13 pagine progressivamente numerate.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Dirigente

Dott.ssa E. Barbati

Il Coordinatore

Dr. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale

Prof. R. Pasquino

Il Segretario Generale

dr. G. Virtuoso

26 AGO 2015



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il _____
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile
Lechotte

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a *Av. Palma Dott. me. Benincasa Dott. Miele e Diello*

P.R. *Dott. Falece Dott. Seela*

[Signature]

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____
